

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4379 del 07/08/2026
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE (METANODOTTI), AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL D.P.R. 327/2001 - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. - OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI OTTIMIZZAZIONI DI PROGETTO NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4580 del 07/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	FABIO RIZZUTO

Questo giorno sette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE (METANODOTTI), AI SENSI DELL'ART. 52-QUATER DEL D.P.R. 327/2001 - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. - OPERE CONNESSE AL RIFACIMENTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA-JESI OTTIMIZZAZIONI DI PROGETTO NEI COMUNI DI BELLARIA-IGEA MARINA, CATTOLICA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la D.D.G. n. 151/2025 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n.7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-130 del 25/02/2026 di Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est;

PREMESSO che:

- Snam Rete Gas s.p.a. (in seguito denominata Richiedente), con sede legale in via Vezza d'Oglio, 6 – Milano (MI), C.F. e P.IVA 10238291008, ai sensi dell'art. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ha presentato istanza, acquisita agli atti del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Rimini di Arpae con note Prot. n. 29297 e n. 29489 del 16.02.2026, n. 44917 del 11.03.2026, n. 45969 del 12.03.2026 e n. 46964 del 13.03.2026, corredata dalla relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle modifiche alle seguenti infrastrutture lineari energetiche (metanodotti), già autorizzate con Determinazione dirigenziale n. 425 del 31.01.2022, connesse al Rifacimento del Metanodotto Ravenna-Chieti, Tratto Ravenna-Jesi, per una lunghezza complessiva di circa km 1,020:
- "Rif. All. Comune di Bellaria – Ottimizzazione in Comune di Bellaria (RN)", con DN 100 mm (4"), DP 75 bar e lunghezza di 310 m, da ubicarsi nel Comune di Bellaria-Igea Marina;
- "Rif. Pot. Der. per Cattolica 1° Tratto e 2° Tratto – Ottimizzazioni in Comune di Cattolica (RN)", con DN 150 mm (6"), DP 75 bar e lunghezza di 380 m, da ubicarsi nel Comune di Cattolica;

- “Rif. All. Lavanderia Adriatica – Ottimizzazione in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)”, con DN 100 mm (4”), DP 75 bar e lunghezza di 330 m, da ubicarsi nel Comune di Santarcangelo di Romagna;

PRESO ATTO che:

- si sono rese necessarie delle modifiche da apportare al progetto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 425 del 31.01.2022, al fine di evitare le interferenze con aree "intercluse" quali aree cortilizie, kartodromi, piazzali espositivi e parcheggi, garantendo la sicurezza dell'esercizio ed eventuali interventi di manutenzione;
- le ottimizzazioni di progetto, ricadenti interamente in Provincia di Rimini, interessano rispettivamente gli ambiti amministrativi dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna, comportando lievi aumenti dello sviluppo lineare delle condotte, per complessivi km 0,182;
- lo sviluppo del progetto esecutivo delle ottimizzazioni ha, infine, comportato la rivisitazione di alcuni elementi quali strade di accesso alle aree di cantiere, aree di occupazione temporanea;
- gli interventi in oggetto hanno come finalità principale il miglioramento della sicurezza operativa e il potenziamento della rete di trasporto del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di resilienza e continuità del servizio;

VISTO che il Richiedente, che svolge attività di trasporto di gas naturale di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 164/2000, ha dichiarato che le opere in progetto costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, in quanto ricadenti tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), come individuate al punto 3.2.1 dell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;

VISTO che è stato sottoposto a procedura di Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs.152/2006, il progetto di “Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti - tratto Ravenna - Jesi DN 650 (26”)”, DP 75 bar ed opere connesse - Ottimizzazioni di tracciato - Opere connesse di interesse Regionale”, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che la relativa “Comunicazione esito valutazione” (Prot. 26088 del 06.02.2026) ha evidenziato, tra le altre cose, che:

- tale procedura di Valutazione preliminare “è relativa a varie proposte di modifiche da apportare al progetto denominato “Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP – 75 bar ed opere connesse”, già assoggettato a procedura di VIA statale, conclusasi con il rilascio di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di cui al D.M. n. 10 dell'11.01.2021, subordinato all'ottemperanza di condizioni ambientali”;
- “analizzati gli elementi informativi forniti, gli interventi di ottimizzazione proposti non sembrano comportare impatti ed effetti negativi sui comparti ambientali, che non siano stati già valutati in ambito di procedura di valutazione di impatto ambientale”;
- “analizzati gli elementi informativi forniti dal proponente, si ritiene pertanto che gli interventi proposti non si discostino sostanzialmente da quanto già oggetto di valutazione ambientale e che, per tali ragioni, non necessitino di successive procedure valutative ambientali quali quelle indicate dall'art. 19 o dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali poste con il precedente provvedimento di valutazione ambientale”;

PRESO ATTO che:

- le opere in oggetto sono progettate conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità superiore a 0,8”, di cui al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- la pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è pari a 75 bar, con il grado di utilizzazione rispetto al carico unitario di snervamento minimo garantito $f \leq 0,57$;
- le opere in oggetto sono costituite da una condotta interrata, formata da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea);
- i gasdotti sono corredati dai relativi accessori: armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori.

PRESO ATTO, altresì, che:

- il costo presunto dell'opera ammonta a circa € 755.000,00;
- le fasce soggette ad asservimento avranno un'ampiezza massima di 13,5 m per parte, rispetto all'asse delle condotte in progetto, per complessivi 27 m;
- per le operazioni di messa in opera delle condotte in progetto è prevista l'occupazione temporanea delle aree necessarie;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti di Arpae–SAE di Rimini con nota Prot. n. 124414 del 08.07.2026, con cui il Richiedente, al fine del rilascio del presente Provvedimento autorizzativo, ha provveduto all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00), ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 22.07.2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01241124505543;

VISTI:

- la L. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs 164/2000, “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 Maggio 1999, n. 144”;
- il D.P.R. 327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L.R. 37/2002, “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la L.R. 4/2018, “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- il D.M. 16 Aprile 2008, “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.”;
- il D.M. 17 Aprile 2008, “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”;

PRESO ATTO che il Richiedente ha provveduto in data 25.03.2026 al versamento delle spese istruttorie (tramite PagoPa), previste dal vigente Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna (approvato con D.G.R. n. 926 del 05.06.2019);

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è compreso nel quadro complessivo degli interventi previsti dalla programmazione annuale di Snam Rete Gas s.p.a. nella Regione Emilia-Romagna, così come comunicato con nota acquisita agli atti con Prot n. 28437 del 13.02.2026, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- con note Prott. n. 29297 e n. 29489 del 16.02.2026 è stata acquisita l'istanza e la relativa documentazione, finalizzate a quanto in oggetto;
- con nota Prot. 34553 del 23.02.2026, è stato comunicato al Richiedente che, sulla base della verifica documentale effettuata, al fine di poter dare avvio al relativo procedimento, risultava necessario procedere al completamento della relativa documentazione;
- acquisita la documentazione richiesta, con note Prott. n. 44917 del 11.03.2026, n. 45969 del 12.03.2026 e n. 46964 del 13.03.2026, e, verificata la completezza formale della documentazione, con nota Prot. 52381 del 20.03.2026 è stato dato avvio al procedimento unico, di cui all'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con conclusione prevista entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza completa;

DATO ATTO che, facendo seguito alla richiesta Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0153642 del 04.05.2026, finalizzata al rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) del Ministero dell'Interno, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione, di cui al comma 4 dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, non è pervenuta alcuna comunicazione al SAE di Rimini di Arpae;

PRESO ATTO, quale comunicazione antimafia, delle dichiarazioni sostitutive, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le quali il Richiedente ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

PRESO ATTO che il Richiedente ha dichiarato che l'opera in oggetto costituisce intervento di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che il Richiedente ha allegato al proprio progetto specifici elaborati, denominati "Piano particellare con asservimenti", "Piano particellare con aree da occupare temporaneamente" ed "Elenco ditte catastali - Progetto", nonché "Planimetria catastale con VPE ed aree di occup. temp." in scala 1:2.000, in cui sono elencate ed evidenziate le aree interessate dal vincolo espropriativo (asservimento e/o occupazione temporanea) e i nominativi di coloro che ne risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 11 comma 1 e 16 comma 2 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Richiedente ha dichiarato nell'istanza presentata che le opere in oggetto non risultano previste negli strumenti urbanistici dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna;

VISTO che, sulla base di quanto sopra richiamato, il presente provvedimento autorizzativo costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che, con nota Prot. 52381 del 20.03.2026, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla

osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, in relazione al procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., è disposto il termine perentorio di sessanta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della suddetta conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

DATO ATTO che, ai fini dello svolgimento della specifica istruttoria, è stata resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, in via telematica su un link attivato all'uopo, l'istanza in oggetto e la relativa documentazione di progetto, così come depositati agli atti presso l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAE di Rimini di Arpae;

PRESO ATTO che il Richiedente ha dichiarato nell'istanza presentata di non avere la piena disponibilità di tutte le aree interessate dall'intervento;

DATO ATTO che:

- sulla base delle risultanze dei registri catastali presentate dal Richiedente, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari delle aree in cui è prevista la realizzazione delle opere in oggetto, nonché l'avviso dell'avvenuto deposito della relativa documentazione presso gli uffici del SAE di Rimini di Arpae e un determinato indirizzo telematico, è stata effettuata secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di espropri e, nel caso specifico, secondo quanto disposto dall'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. 327/2001, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari è risultato superiore a cinquanta, così come risultante dalla documentazione acquisita agli atti;
- l'avviso di deposito dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione di progetto, di cui alla L.R. 37/2002 e del D.P.R. 327/2001, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 68 del 25.03.2026, nonché, sempre in data 25.03.2026, sul quotidiano "Il Resto del Carlino - Edizione di Rimini" e su "QN - Quotidiano nazionale" e, inoltre, per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna, nonché sui siti informatici della Regione Emilia-Romagna e di Arpae, al fine di consentire agli interessati di formulare eventuali osservazioni;
- alla scadenza del termine ultimo per la loro presentazione, da parte degli aventi diritto, ai sensi della L.R. 37/2002 e del D.P.R. 327/2001, non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sono pervenute richieste di integrazioni documentali e chiarimenti, da parte di Comune di Santarcangelo di Romagna, Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), Adrigas s.p.a., Anas s.p.a., Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e Arpae - Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini;
- le richieste di integrazioni documentali e chiarimenti, finalizzate al completamento dell'istruttoria, sono state inoltrate al Richiedente con nota Prot. 65893 del 10.04.2026, con conseguente sospensione del termine per la conclusione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

- il Richiedente ha provveduto a inoltrare le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti, con note acquisite agli atti con Prott. nn. 86278 e 86478 del 12.05.2026 e con Prot. n. 90455 del 18.05.2026, che sono stati successivamente trasmessi ai soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, con nota Prot. n. 90855 del 18.05.2026;
- per effetto della richiamata sospensione, il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi dovevano rendere le proprie determinazioni, di cui all'art. 14-bis comma 2 lett. c) della L. 241/1990, è stato fissato in data 23.06.2026;

PRESO ATTO che il Comune di Bellaria Igea Marina, con nota Prot. n. 28413 del 16.06.2026, ha espresso “parere favorevole con richiesta di modifica del tracciato di previsione, nel punto in cui interessa l’area ECO a monte della statale SS16, traslato in prossimità del confine sul lato ovest o est dell’area, come da elaborato grafico allegato, al fine di minimizzare l'impatto del vincolo sulla medesima”; evidenziando, poi, che: “la presa d'atto del vincolo urbanistico apposto ad esito della conclusione del procedimento avverrà mediante deliberazione comunale di recepimento, secondo la procedura di cui all'art. 37 comma 5 L.R. 24/2017 e smi”;

DATO ATTO che, facendo seguito a quanto comunicato dal Comune di Bellaria Igea Marina, sono state richieste specifiche valutazioni al Richiedente, con nota Prot. n. 111390 del 18.06.2026;

PRESO ATTO che il Richiedente, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 113985 del 23.06.2026:

- ha espresso le proprie valutazioni relativamente a quanto richiesto dal Comune di Bellaria Igea Marina con nota Prot. n. 28413 del 16.06.2026, evidenziando, sulla base di specifiche ragioni tecniche (descritte nella relazione allegata), che non è “accoglibile la richiesta di spostamento”; in particolare, è stato rilevato che: “le valutazioni effettuate non hanno evidenziato elementi di natura tecnica, ambientale o di sicurezza tali da giustificare una modifica del tracciato mediante l'adozione della soluzione alternativa proposta. Inoltre, considerato che l'opera risulta completamente interrata e che l'incidenza del relativo vincolo risulta limitata rispetto all'estensione complessiva dell'area ECO, il beneficio ottenibile attraverso lo spostamento richiesto appare non proporzionato rispetto agli impatti tecnici, progettuali e procedurali che ne deriverebbero”;
- “per favorire la futura eventuale fruibilità dell’area”, ha “manifestato la propria disponibilità a derogare al contratto di servitù (già peraltro approvato dal Comune di Bellaria con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.11.2025), concedendo la possibilità futura di recingere il fondo, nonché la possibilità di mettere in atto in futuro, a cura e spese Snam RG e previa valutazione della documentazione, protezioni meccaniche che consentirebbero la coesistenza con eventuali accessi carrabili”;

VISTO, pertanto, che il Richiedente, con note acquisite agli atti con Prott. n. 113985 del 23.06.2026 e n. 114795 del 24.06.2026, in relazione alla suddetta richiesta di modifica del tracciato:

- ha ritenuto “opportuno confermare la direttrice di tracciato, mantenendo la soluzione già sottoposta agli Enti nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso”;
- ha trasmesso copia del “modello di servitù relativo ai fondi siti nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN), censiti al Catasto al foglio 10, particelle 232, 233 e 612, di proprietà del Comune di Bellaria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27.11.2025”;

- ha, inoltre, evidenziato “che il metanodotto sarà realizzato interamente in sotterraneo e che, al fine di agevolare eventuali future trasformazioni o utilizzi dell'area ECO compatibili con la presenza dell'infrastruttura, potrà essere valutata, in accordo con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'adozione di specifiche opere di protezione meccanica della tubazione (quali, a titolo esemplificativo, piastre o manufatti di protezione), da dimensionare in funzione delle future destinazioni d'uso eventualmente previste”;

PRESO ATTO che il Comune di Cattolica, con nota Prot. n. 21977 del 10.06.2026, ha espresso di “ritenere ancora valida, ex art. 14-bis comma 3, L.241/1990, la determinazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta n. 60 del 29.11.2021 che approvava e dava il suo assenso sulla proposta progettuale di Snam Rete Gas spa”; precisando, inoltre, che: “in occasione della redazione del Quadro Conoscitivo del PUG, in fase di elaborazione, l'infrastruttura energetica, con le relative fasce di rispetto, non rappresentata negli strumenti urbanistici vigenti, verrà opportunamente riportata, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 15/2013 nella Tavola dei Vincoli del PUG”;

PRESO ATTO che il Comune di Santarcangelo di Romagna:

- con nota Prot. n. 21193 del 09.06.2026, ha espresso parere favorevole condizionato, con l'indicazione di specifiche prescrizioni, evidenziando, tra le altre cose, che “la nuova fascia di asservimento sarà recepita nell'elaborato dei Vincoli del Piano Urbanistico Generale – PUG ai sensi della L.R. 24/2017”;

- con nota Prot. n. 23487 del 22.06.2026, ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (per trenta giorni consecutivi) dell'elaborato di variante, “consistente nella modifica del ‘buffer’ di rispetto del metanodotto”, per la presentazione di eventuali osservazioni, con scadenza in data 04.07.2026; tenuto conto del suddetto termine, ha, inoltre, comunicato che “la variante sarà proposta nella seduta di Consiglio Comunale del 30.07.2026”;

DATO ATTO che i Comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna, in relazione alla realizzazione dell'intervento in oggetto, si sono espresse per quanto di competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., senza la trasmissione, nei termini previsti, delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, in relazione alle proposte di variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO che il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, comprenderà l'approvazione del progetto definitivo, comporterà l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, costituirà variazione agli strumenti urbanistici vigenti e determinerà l'inizio del procedimento di esproprio, ai sensi delle norme vigenti;

PRESO ATTO che, con Decreto Presidenziale n. 60 del 19.06.2026, la Provincia di Rimini, tra le altre cose:

- ha espresso parere favorevole, per gli aspetti urbanistici, “alle modifiche localizzative previste ed alle correlate variazioni degli strumenti urbanistici comunali”, nel rispetto di specifiche raccomandazioni;

- ha ritenuto che il progetto in oggetto, “comportante Variante al PSC e al RUE di Bellaria, Santarcangelo e Cattolica”, sia “compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti”; ha, quindi, espresso “parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R.

19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni delle Varianti con le condizioni di pericolosità del territorio”;

- ha ritenuto che il progetto in oggetto “non sia da assoggettare a procedura di VAS-ValSAT, ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 19 comma 6 lettera e) della L.R. n. 24/2017”;

- ha raccomandato che debba essere “privilegiata la salvaguardia delle alberature esistenti tramite puntuali aggiustamenti di tracciato e dell’area di intervento” e debbano essere “assunte misure volte a preservare e incrementare in loco la dotazione di servizi ecosistemici”;

VISTO che il Richiedente ha ottemperato all’obbligo di cui all’art. 56 del D.Lgs. 259/2003, adempiendo alle relative prescrizioni e allegando, con nota Prot. n. 144349 del 06.08.2026, la documentazione attestante la presentazione all’Ispettorato territoriale (Casa del made in Italy) dell’Emilia-Romagna, dell’Umbria e della Marche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di quanto dovuto e che tale documentazione, acquisita agli atti, ha una valenza meramente ricognitiva;

DATO ATTO che l’opera in oggetto non attraversa aree di concessione di acque minerali e termali esistenti nella Provincia di Rimini e, pertanto, nulla osta alla realizzazione dell’opera in oggetto, così come verificato dall’Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali del SAE di Rimini di Arpae;

PRESO ATTO che il Richiedente, con nota acquisita agli atti con Prot. n. 44917 del 11.03.2026, ha provveduto a trasmettere la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”, sottoscritta dal progettista Ing. Rocco Vincenzo Monaco, il quale dichiara di “non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti”, in applicazione della Procedura per la verifica della non interferenza con titoli minerari per la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini dell’Area Prevenzione Ambientale - Area Est di Arpae, con nota Prot. n. 94302 del 22.05.2026, “alla luce degli elementi istruttori acquisiti e per quanto di competenza, [...] ritiene che i contenuti della documentazione esaminata risultino coerenti con le disposizioni di cui al DPR 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti”;

RICHIAMATO che:

- la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in luogo della gestione come rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è subordinata al rispetto delle disposizioni dello stesso decreto, anche se il materiale derivante dallo scavo è riutilizzato nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato;

- in merito alla produzione di rifiuti, si ricorda che tutti i rifiuti derivanti dalla messa in posa del nuovo tratto di metanodotto, dovranno essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), previa caratterizzazione e classificazione con idoneo codice EER, individuando modalità di stoccaggio, smaltimento e recapito finale nei tempi stabiliti dalla normativa stessa;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - Ministero della Cultura, con nota Prot. n. 11777 del 23.06.2026, ha disposto specifiche indicazioni e prescrizioni, e, tra le altre cose:

- in merito alla “Tutela archeologica”, ha espresso “il proprio parere favorevole, subordinandone l’esecuzione all’attivazione di un’assistenza archeologica in corso d’opera, finalizzata alla verifica dell’eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali”, con specifiche prescrizioni;

- in merito alla “Tutela paesaggistica”, dopo aver “rilevato che non è pervenuta la relazione tecnico-illustrativa con proposta di parere, né il parere della CQAP, da parte del Comune di Bellaria-Igea Marina” e “fatte salve le verifiche di conformità da parte dell’amministrazione comunale alla strumentazione urbanistica vigente”, ha ritenuto “l’intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici”, esprimendo, “per quanto di competenza, il proprio parere favorevole”;

PRESO ATTO che il Comando Vigili del Fuoco Rimini - Ministero dell'Interno, con note Prot. n. 5500 del 08.04.2026, n. 6990 del 28.04.2026, n. 6991 del 28.04.2026 e n. 8855 del 25.05.2026, ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione dei progetti in oggetto, con specifiche condizioni;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tra le altre cose, dispone che il provvedimento emanato a conclusione del relativo procedimento unico “sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, [...] ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti”, facendo salvi “gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti”;

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 26088 del 06.02.2026, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’esito della Valutazione preliminare, di cui all’art. 6 comma 9-bis del D.Lgs.152/2006, “relativa a varie proposte di modifiche da apportare al progetto denominato “Rifacimento metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP – 75 bar ed opere connesse”, già assoggettato a procedura di VIA statale, conclusasi con il rilascio di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di cui al D.M. n. 10 dell’11.01.2021, subordinato all’ottemperanza di condizioni ambientali”, concludendo che gli interventi di ottimizzazione proposti:

- “non sembrano comportare impatti ed effetti negativi sui comparti ambientali, che non siano stati già valutati in ambito di procedura di valutazione di impatto ambientale”;

- “non si discostino sostanzialmente da quanto già oggetto di valutazione ambientale e che, per tali ragioni, non necessitino di successive procedure valutative ambientali quali quelle indicate dall’art. 19 o dall’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali poste con il precedente provvedimento di valutazione ambientale”;

DATO ATTO che, entro il termine perentorio fissato in sessanta giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi, le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., e che tale termine, per effetto della richiamata sospensione, è scaduto il 23.06.2026;

RICHIAMATO che, ai sensi dell’art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza e congruamente motivate, formulandole in termini di assenso o dissenso e indicando le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi; tali prescrizioni devono essere determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal

progetto originariamente presentato; tali disposizioni si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza dei servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che il Richiedente, con note acquisite agli atti con Prott. n. 113990 del 23.06.2026 e n. 130327 del 16.07.2026, ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa ai seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni e assensi, comunque denominati, acquisiti direttamente dallo stesso, aventi ad oggetto:

- autorizzazione all'attraversamento di Strada Comunale Via Fornace, percorrenza di Via Fornace e attraversamento della S.S. 16 alla prog. km 188+292, rilasciata dal Comune di Bellaria Igea Marina con nota Prot. n. 28241 del 16.06.2026;
- autorizzazione per abbattimento alberi, rilasciata dal Comune di Bellaria Igea Marina con Prot. n. 33457 del 15.07.2026 ;
- autorizzazione spostamento piante di olivo in Comune di Cattolica, rilasciata dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini con Prot. n. 29681 del 11.06.2026;
- autorizzazione attraversamento di via Dell'Industria, di aree verdi in via Del Pino, e conseguente dismissione degli attraversamenti esistenti da porre fuori esercizio, rilasciata dal Comune di Santarcangelo di Romagna con Prot. n. 23353 del 22.06.2026;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/1993 e s.m.i., nonché dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., sono stati acquisiti e depositati agli atti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, che qui s'intendono integralmente trascritti, resi dalle diverse amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come riportati nella tabella che segue:

AMMINISTRAZIONI/GESTORI	PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO
Comune di Bellaria-Igea Marina	- Prot. n. 28413 del 16.06.2026
Comune di Cattolica	- Prot. n. 21977 del 10.06.2026
Comune di Santarcangelo di Romagna	- Prot. n. 12988 del 03.04.2026 - Prot. n. 21193 del 09.06.2026 - Prot. n. 23487 del 22.06.2026
Provincia di Rimini	- Prott. nn. 8250-8251 del 14.04.2026 - Decreto Presidenziale n. 60 del 19.06.2026
Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone montane	- Prot. n. 418259 del 22.04.2026
Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale Bacini Idr. da Uso a Conca - Settore Coordinamento Sicurezza Territoriale	- Prot. n. 16711 del 27.03.2026

Arpae - Area Prevenzione Ambientale (APA) - Area Est - <i>Servizio Territoriale di Rimini</i>	- Prot. n. 94302 del 22.05.2026
Arpae - Area Prevenzione Ambientale (APA) - Area Est - <i>Servizio Sistemi Ambientali - Sede di Rimini</i>	- Prot. n. 61775 del 03.04.2026 - Prot. n. 112680 del 19.06.2026
Consorzio di Bonifica della Romagna	- Prot. n. 11037 del 25.03.2026
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	- Prot. n. 11777 del 23.06.2026
Ministero dell'Interno - Comando dei Vigili del Fuoco Rimini - <i>Ufficio Prevenzione Incendi</i>	- Prot. n. 4781 del 26.03.2026 - Prot. n. 5500 del 08.04.2026 - Prot. n. 6990-6991 del 28.04.2026 - Prot. n. 8855 del 25.05.2026
Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" - <i>SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari</i>	- Prot. n. 12128 del 18.06.2026
Comando Interregionale Marittimo Nord - <i>Ufficio Infrastrutture e Demanio</i>	- Prot. n. 10405 del 25.03.2026
Aeronautica Militare - Comando Squadra Aerea - 1 ^a Regione Aerea	- Prot. n. 42213 del 14.05.2026
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) - <i>Direzione Generale per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale - Ufficio Operativo Territoriale per l'Area Territoriale Nord – Est Bologna</i>	- Prot. n. 16404 del 27.03.2026
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - <i>Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona - S.O. Ingegneria</i>	- Prot. n. 2033 del 25.03.2026
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - <i>Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna - Ingegneria</i>	- Prot. n. 4486 del 11.06.2026
Anas s.p.a. - <i>Struttura Territoriale Emilia Romagna</i>	- Prot. n. 296365 del 02.04.2026 - Prot. nn. 446672-446678-446687 del 18.05.2026
Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. - <i>Area Servizi-RASA</i>	- Prot. n. 3922 del 07.04.2026 - Prot. n. 6112 del 05.06.2026
Adrigas s.p.a. - <i>Ufficio Tecnico - Progettazione</i>	Acquisito agli atti con: Prot. n. 59060 del 31.03.2026
Fastweb s.p.a.	Acquisiti agli atti con: - Prot. n. 93101 del 21.05.2026 - Prot. n. 105005 del 10.06.2026

PRESO ATTO, inoltre, che non tutte le amministrazioni e i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza dei Servizi si sono espressi o pronunciati, in relazione a quanto in oggetto;

RITENUTO che:

- il Comune di Bellaria Igea Marina, così come stabilito con Deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Aggiornamento dell’indennità di costituzione di servitù onerosa permanente di linea condotta gas a favore di Snam Rete Gas s.p.a. – Presa d’atto e approvazione nuova proposta”, abbia potuto verificare puntualmente il tracciato e, di conseguenza, abbia assunto l’impegno alla costituzione della relativa servitù;
- il Richiedente abbia manifestato la volontà a derogare dal suddetto contratto di servitù, mantenendo “invariato il tracciato progettuale, evitando gli impatti tecnici, procedurali ed autorizzativi connessi ad una sua modifica” e “garantendo nel contempo la possibilità di un futuro riutilizzo dell’area per finalità diverse dall’attuale utilizzo agricolo, purché compatibili con la presenza dell’infrastruttura di trasporto gas e con le relative fasce di rispetto”;

VISTO che non sono pervenute deliberazioni dei Consigli Comunali, in relazione alle proposte di variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

RITENUTO che i Comuni in oggetto, ai sensi dell’art. 37 comma 5 della L.R. 24/2017, potranno provvedere all’aggiornamento della tavola dei vincoli dei propri strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione di “atti di altre amministrazioni preposte alla cura del territorio, che comportano la modifica delle prescrizioni o dei vincoli che gravano sul territorio comunale”, “attraverso una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio comunale, che non costituisce variante al piano vigente”;

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 4 dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi”, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di conclusione della Conferenza dei Servizi, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni e “restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito”;

RITENUTO che, ai sensi del comma 5 dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., le condizioni e le prescrizioni indicate dalle amministrazioni nelle loro determinazioni, ai fini dell’assenso, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

DATO ATTO, pertanto, che:

- la Conferenza dei Servizi, indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, con nota Prot. n. 52381 del 20.03.2026, si è conclusa con esito positivo, con nota Prot. n. 118050 del 29.06.2026, fermo restando quanto espresso e prescritto dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, con le proprie determinazioni acquisite agli atti ai sensi dell’art. 14-bis comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- non si è reso necessario lo svolgimento della riunione della Conferenza dei Servizi in modalità telematica, di cui al comma 2 lett. d) dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

RILEVATO che si condivide e si fa proprio quanto prescritto, richiesto e disposto in tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o altri atti assenso, comunque denominati, acquisiti agli atti nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il Richiedente, nell'ambito del procedimento in oggetto, ha potuto acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di cui alla tabella sopra riportata, accedendo al seguente indirizzo telematico, predisposto dal SAE di Rimini di Arpae:

https://drive.google.com/drive/folders/1ecg6JO3_wYlOQPhewGazY19lypxWPb8X?usp=drive_link;

- tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, rimangono a disposizione del Richiedente, per trenta giorni dalla notifica del presente Provvedimento, accedendo al sopra richiamato indirizzo telematico;

PRESO ATTO che il Richiedente ha trasmesso ulteriori pareri/nulla osta/autorizzazioni e assensi, comunque denominati, acquisiti direttamente dalle competenti amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici;

RITENUTO che il Richiedente debba attenersi a quanto prescritto, richiesto e disposto in tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni o altri atti assenso, comunque denominati, acquisiti agli atti nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/2001, il presente Provvedimento finale:

- costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti e comprende anche l'approvazione del progetto definitivo delle opere in oggetto e determina l'inizio del procedimento di esproprio;
- sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle suddette infrastrutture energetiche;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 8 e 15 della L.R. 37/2002 e s.m.i., per le opere in oggetto viene apposto il vincolo urbanistico preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria in merito alla completezza e regolarità degli atti e al sussistere dei presupposti di fatto e di diritto indispensabili al rilascio dell'Autorizzazione;

VISTE:

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-130 del 25.02.2026 di Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est;
- la D.D.G. n. 26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna;

- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 71 del 29.05.2026, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di ARPAE Rimini;

DATO ATTO, altresì, che, sulla base della sopracitata D.D.G. di ARPAE n. 26 del 13.03.2024, in assenza del Dirigente gli atti sono firmati dall'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

DISPONE

1. sulla base di quanto richiamato in premessa, di autorizzare, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., Snam Rete Gas s.p.a., con sede legale in via Vezza d'Oglio, 6 – Milano (MI) e C.F./P.IVA 10238291008, alla costruzione e all'esercizio delle modifiche alle seguenti infrastrutture lineari energetiche (metanodotti), già autorizzate con Determinazione dirigenziale n. 425 del 31.01.2022, connesse al Rifacimento del Metanodotto Ravenna-Chieti, Tratto Ravenna-Jesi:
 - "Rif. All. Comune di Bellaria – Ottimizzazione in Comune di Bellaria (RN)", con DN 100 mm (4"), DP 75 bar, in Comune di Bellaria-Igea Marina;
 - "Rif. Pot. Der. per Cattolica 1° Tratto e 2° Tratto – Ottimizzazioni in Comune di Cattolica (RN)", con DN 150 mm (6"), DP 75 bar, in Comune di Cattolica;
 - "Rif. All. Lavanderia Adriatica – Ottimizzazione in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)", con DN 100 mm (4"), DP 75 bar, in Comune di Santarcangelo di Romagna;
2. che, sulla base di quanto riportato in premessa, il presente Provvedimento comporta:
 - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - dichiarazione di pubblica utilità;
3. che, sulla base di quanto riportato in premessa, il presente Provvedimento comprende l'approvazione del progetto definitivo delle opere in oggetto, così come presentato e successivamente integrato e depositato agli atti presso l'Unità Autorizzazioni Complesse ed

Energia del SAE di Rimini di Arpae; inoltre, determina l'inizio del procedimento di esproprio;

4. che il presente Provvedimento sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle suddette infrastrutture energetiche;
5. che il presente Provvedimento costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna;
6. di demandare ai competenti uffici dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna tutti gli eventuali adempimenti, successivi al rilascio del presente Provvedimento, in materia urbanistico-edilizia;
7. di demandare al competente ufficio per le espropriazioni della Provincia di Rimini la comunicazione della conclusione del procedimento in oggetto ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze dei registri catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 comma 1-bis della L.R. 37/2002 e s.m.i., nonché dall'art. 52-quater comma 7 e 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
8. di depositare copia del presente atto presso il competente ufficio per le espropriazioni della Provincia di Rimini, nonché dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo di Romagna, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
9. di fare salvi tutti gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, così come disposto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini, a cui Snam Rete Gas s.p.a. è tenuta ad attenersi, a conclusione delle opere e prima dell'esercizio dell'attività;
10. di fare salvi tutti gli adempimenti previsti dalle norme in relazione alla presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica ovvero con linee di telecomunicazione, così come disposto dall'art. 56 del D.Lgs. 259/2003, a cui Snam Rete Gas s.p.a. è tenuta ad attenersi, prima dell'avvio dei lavori;
10. di stabilire che Snam Rete Gas s.p.a. debba attenersi a tutto quanto prescritto, richiesto e disposto nei pareri, valutazioni tecniche, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, acquisiti agli atti nell'ambito del procedimento in oggetto e che qui s'intendono integralmente trascritti, fatti propri dall'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAE di Rimini di Arpae e depositati agli atti della stessa;
11. che la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. per gli eventuali asservimenti/espropriazioni dovrà essere applicata la normativa vigente;
 - b. le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, allegato all'istanza richiamata in premessa, così come presentato, successivamente integrato e depositato agli atti presso l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAE di Rimini di Arpae;
 - c. in riferimento all'eventuale dismissione delle condotte esistenti, dovrà essere opportunamente e puntualmente comunicata ai Comuni interessati la localizzazione dei

segmenti di tubi di protezione delle vecchie condotte che non sarà possibile rimuovere e che, eventualmente, verranno idoneamente inertizzati;

d. la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, in luogo della gestione come rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, è subordinata al rispetto delle disposizioni dello stesso decreto, anche se il materiale derivante dallo scavo è riutilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato;

e. in merito alla produzione di rifiuti, si fa presente che tutti i rifiuti derivanti dalla messa in posa del nuovo tratto di metanodotto e dalla eventuale rimozione di quello dismesso (tubazioni, materiale ferroso, giunti di saldatura, eventuali fanghi di perforazione, smarino, ecc.) dovranno essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 152/2006), previa caratterizzazione e classificazione con idoneo codice EER, individuando modalità di stoccaggio, smaltimento e recapito finale nei tempi stabiliti dalla normativa stessa;

f. tutte le spese relative e conseguenti al presente Provvedimento, sono a carico del titolare dell'autorizzazione;

g. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto e distribuzione del gas, di cui al D.M. 17 Aprile 2008 e al relativo "Allegato A", nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli enti e soggetti interessati, per cui il titolare della presente autorizzazione viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che, comunque, potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche in oggetto, sollevando l'amministrazione scrivente da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

h. il titolare dell'autorizzazione resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche in oggetto, tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che al riguardo saranno stabiliti, con le relative comminatorie in caso di inadempimento;

i. ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 11/2012, "nel caso di esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua, nei laghi e nei bacini ricompresi nel demanio idrico", l'impresa o l'ente esecutore deve darne comunicazione "agli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne, almeno quindici giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività, allegando la documentazione tecnica necessaria" e attenendosi, poi, alle eventuali prescrizioni e ai relativi adempimenti;

l. nel caso in cui i lavori prevedano l'espianto di oliveti o singole piante di olivo (più di 5), dovrà essere rispettata la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, "Divieto di abbattimento di alberi di olivo", con formale presentazione della domanda alla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;

- 12.** che, inoltre, siano rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni poste dai gestori di beni o servizi pubblici, concordando con gli stessi, in maniera opportuna, tempi e modalità di intervento;
- 13.** che, per tutto quanto non previsto nel presente Provvedimento e negli atti richiamati, trovino applicazione le normative vigenti;

14. di dare atto, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente Provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. di dare atto della pubblicazione da parte di Arpae – SAC di Rimini del presente Provvedimento sul sito ufficiale di Arpae, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
17. che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto sia impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione;
18. di dare atto che tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, sono consultabili e scaricabili, per trenta giorni dalla notifica del presente Provvedimento, al seguente indirizzo telematico: https://drive.google.com/drive/folders/1ecg6JO3_wYlOQPhewGazY19lpxWPb8X?usp=drive_link;
19. di inoltrare il presente Provvedimento a tutte le amministrazioni coinvolte nella Conferenza dei Servizi richiamata in premessa, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza;
20. di individuare nell’Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAE di Rimini di Arpae, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
21. di dare atto che il presente Provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini di Arpae.

**per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia,
il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia**

Ing. Fabio Rizzuto

(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.